

AVVERTENZE PER REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - Articolo 12 TUIR (In vigore dal 01/03/2022, modificato dal Decreto legislativo del 29/12/2021 n. 230 art.1 O e dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

A) Detrazione per coniuge a carico

Spettano per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato.

B) Detrazione per figli a carico: modifiche a seguito dell'istituzione dell'assegno unico e universale (AUU) (modifiche legge 30 dicembre 2024, n. 207)

L'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico. In conseguenza dell'entrata in vigore dell'AUU, l'articolo 10, comma 4, del medesimo decreto modifica l'articolo 12 del TUIR. Dal 1° marzo 2022:

- Le detrazioni spettano per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni.
- Cessano le detrazioni fiscali per figli minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni per figli minori di tre anni e con disabilità.
- È abrogata la detrazione per famiglie numerose (almeno quattro figli).
- Le detrazioni per figli disabili di età pari o superiore a 21 anni sono cumulabili con l'AUU. Al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge in specifici casi familiari.
- Le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si verificano le condizioni.

C) Detrazione per altri familiari a carico (modificata dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207)

Si considerano altri familiari a carico i soggetti indicati all'art. 433 del Codice civile, diversi da coniuge e figli, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti giudiziari. La detrazione è unica per ciascuna persona a carico e va ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

DETRAZIONI FAMILIARI A CARICO PER SOGGETTI NON RESIDENTI E LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Ai sensi del comma 3, art. 24 TUIR, ai soggetti non residenti non spettano le detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12.

Per i cittadini extracomunitari residenti che richiedono le detrazioni per familiari residenti in Italia è richiesta la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dalla quale risultò l'iscrizione dei familiari nell'anagrafe della popolazione.

I cittadini extracomunitari residenti che fanno richiesta delle detrazioni per familiari a carico non residenti in Italia, devono attestare la sussistenza delle condizioni di spettanza attraverso:

Ai sensi del comma 3, art. 24 TUIR, ai soggetti non residenti non spettano le detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12. Per i cittadini extracomunitari residenti che richiedono le detrazioni per familiari residenti in Italia è richiesta la certificazione dello stato di famiglia rilasciata dagli uffici comunali. Per familiari non residenti in Italia, è necessaria documentazione:

- Originale dell'autorità consolare del Paese di origine, tradotta e asseverata dal prefetto.
- Con Apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja.
- Tradotta e asseverata dal consolato italiano nel Paese di origine.

Per gli anni successivi alla prima presentazione, è richiesta una dichiarazione di conferma o nuova documentazione. È necessario il possesso dei codici fiscali dei familiari, anche se residenti all'estero.